



Segreteria Generale

Circolare N.° 006/2015/SG del 02/12/2015 **Certificazione per attività sportiva non agonistica.**

Inviata a Compagnie e Comitati Regionali, ai RTR e Capicaccia.

Gentile Presidente,

il 16 giugno 2015 il Ministero della Salute ha pubblicato una nota esplicativa sulle "Linee guida in materia di certificazione medica per l'attività sportiva non agonistica", emanate con decreto dell'8 agosto 2014 (GU 243 del 18/10/2014).

Se la citata nota non introduce elementi di novità, è bene ricordare che il decreto Balduzzi identificava come amatoriale la nostra attività (Art. 2.1) perchè svolta in contesti organizzati senza riconoscimento del CONI: il certificato di attività ludico motoria, secondo quanto previsto dell'allegato A, era obbligatorio. L'articolo 42 bis del successivo Decreto del fare (N.° 98 del 9 agosto 2013, cui hanno fatto seguito i chiarimenti del Ministro Lorenzin) ha, di fatto, eliminato l'obbligo della certificazione medica. In sostanza, le attività ludico motorie e amatoriali, per le quali NON serve alcun certificato, sono tutte le attività svolte liberamente dai cittadini in forma individuale allo scopo di soddisfare il proprio bisogno di movimento. Va detto, però, che il decreto Balduzzi impone, nei limiti previsti nell'allegato "A", la certificazione per attività non agonistica per uomini e donne di età superiore, rispettivamente, ai 55 e 65 anni. Ciò premesso, tenendo presente quanto espresso con le circolari federali N.° 15/2008 e 24/2009, valutata la nostra disciplina sportiva e le esigenze assicurative, in occasione della riunione del 27 novembre l'Esecutivo ha confermato che per praticare il tiro con l'arco, al momento della prima iscrizione o del rinnovo ad una Compagnia, è necessario presentare un certificato per attività sportiva non agonistica.

Si ricorda che il responsabile di Compagnia deve conservare la certificazione medica ed inserire la data di scadenza (1 anno dalla data di emissione per quello non agonistico, 2 anni per quello agonistico) nel programma Gestionale del FIARC Pass.

Gli arcieri che si presentino alle manifestazioni a carattere regionale o nazionale con FIARC Pass sul quale manchi la data di scadenza del certificato medico, o tale data risulti antecedente a quella della manifestazione medesima, non potranno parteciparvi. A questa condizione sussiste la sola eccezione dell'arciere che, oltre al FIARC Pass, *presenti l'originale, o una copia conforme*, della certificazione medica.

Milano, 2 dicembre 2015.

Il Segretario Generale
Riccardo Serafini